Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 40

(Servizi ferroviari regionali)

1. A far data dall'1 gennaio 2008, la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo 111/2004 e dell'articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti.

(4)(5)(11)

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Ferrovie Udine Cividale srl un contributo annuo nei limiti dell'importo stanziato dal bilancio regionale a copertura delle spese da sostenere per i beni regionali in uso e quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previa presentazione di un programma relativo alle spese da sostenere e ai relativi interventi. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000. Sono esclusi gli oneri compresi nelle convenzioni di cui al comma 1.

(1)(6)

1 ter. Nel caso di opere per gli interventi di cui al comma 1 bis si applica il capo XI della legge regionale 14/2002.

(2)(7)

1 quater.

(ABROGATO)

(3)(8)

2. La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell'articolo 33.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare o promuovere intese e convenzioni con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria per il miglioramento della rete ferroviaria di interesse regionale e dei correlati servizi ferroviari, attraverso interventi sull'infrastruttura medesima, compresi gli impianti di servizio e le aree di proprietà o in disponibilità allo stesso gestore.

(9)

3 bis. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3, qualora assunti in tutto o in parte dalla Regione, rientrano nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del decreto legislativo 111/2004.

(10)

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012

2 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012

3 Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012

4 Comma 1 interpretato da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015

6 Comma 1 bis sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015

7 Comma 1 ter sostituito da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 33/2015

8 Comma 1 quater abrogato da art. 2, comma 19, lettera d), L. R. 33/2015

9 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 33/2015

10 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 33/2015

11 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 24/2016